



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
SERVIZIO 2 – Investimenti in Agricoltura
UO S2-3 Viticoltura ed Enologia

ALLEGATO AL D.D.G. n. 3685 del 03/08/2023

OCM VINO – Bando Distillazione di Crisi
Reg. UE 1308/2013 attivata dal regolamento delegato (UE) 2023/1225
CAMPAGNA 2022/2023.

Disposizioni Regionali Attuative (D.R.A.)



INDICE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI	4
3. PREMESSA	5
4. DEFINIZIONI	5
5. SOGGETTI BENEFICIARI	6
6. DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO	6
7. PRESENTAZIONE DEL CONTRATTO	6
8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E FIRMA DEI CONTRATTI	7
9. PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI DA PARTE DEL DISTILLATORE	7
10. PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI DA PARTE DEL PRODUTTORE/CONFERITORE - UTENTE QUALIFICATO	7
11. PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI DA PARTE DEL PRODUTTORE PER IL TRAMITE DEL CAA	8
12. DOCUMENTI DA ALLEGARE AI CONTRATTI	8
13. TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI	8
14. TRASMISSIONE DATI DEI CONTRATTI	9
15. APPROVAZIONE DEI CONTRATTI	9
16. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO	9
17. DOMANDA DI AIUTO DEL PRODUTTORE/CONFERITORE	9
18. DOMANDA DI AIUTO DEL DISTILLATORE	10
19. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLE DOMANDE	11
20. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	11
21. OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI	12
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	12
22. CONTROLLI	12
CONTROLLI SUI PRODOTTI	12
23. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TELEMATICA DI CONTROLLO	13
CONTROLLI SUI PRODOTTI	13
CONTROLLI SUI CONTRATTI	14
CONTROLLI SULLE DOMANDE	14
CONTROLLI SULLE GARANZIE	14
CONTROLLI SUI CONFERIMENTI	14
24. SVINCOLO DELLE POLIZZE	15
25. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	15
26. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA	16
27. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	18
28. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	18
29. MODALITÀ DI PAGAMENTO	18
30. COMPENSANZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS	19
31. IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME EROGATE	19
32. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI	19
33. NORMA DI RINVIO	20



1. RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio”;

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008” e, in particolare, l’articolo 2, paragrafo 2;

Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione e, in particolare, l’articolo 54, paragrafo 2, e l’articolo 56;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e, in particolare, il Capo IV;

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell’11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell’11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;

Regolamento delegato (UE) 2023/1225 della Commissione del 22 giugno 2023; recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo in taluni Stati membri e in deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione



2. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

Legge 29 dicembre 1990, n. 428, l'articolo 4, comma 3, concernente “*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)*”, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 3 recante “*Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali*”;

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni*” e in particolare l'articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Legge 9 agosto 2018, n. 97, relativa a “*conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 74 del 28 marzo 2019;

Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021;

Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle foreste n. 400039 del 28/07/2023. Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 2023/1225 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la Campagna 2022/2023.



3. PREMESSA

Con le presenti Istruzioni operative si intendono definire le modalità procedurali per la presentazione telematica all'O.P. AGEA, tramite portale Sian appositamente predisposto, dei contratti e delle domande per accedere alla misura della distillazione di crisi campagna 2022/2023.

Nella campagna 2022/2023 è attivata la distillazione di crisi del vino, così come previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2023/1225 art. 2, per i soli vini rossi o rosati avente una gradazione alcolica minima di 10° vol. unicamente per le Regioni che attestino la “situazione di crisi” di vini prodotti nel rispettivo ambito territoriale, così come disposto dal D.M. MASAF del 28/07/2023. L'alcool derivante dalla distillazione è utilizzato esclusivamente per fini industriali od energetici.

Possono accedere all'aiuto tutti i produttori/conferenti, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole, mediante la stipula di contratti (due al massimo) di distillazione.

Si intende, per produttore/conferente, ogni persona fisica o giuridica, o loro associazione, che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da egli stesso ottenuto od acquistato, che detiene, nella piena disponibilità, il vino alla data della presentazione del contratto e che risulti in giacenza alla data del **31 maggio 2023**.

4. DEFINIZIONI

- **Ministero:** il Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e Forestale - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma;
- **Regioni:** le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- **ICQRF:** Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari- Via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma;
- **Ufficio dell'Agenzia delle Dogane:** l'Ufficio territorialmente competente sull'impianto di distillazione presso il quale viene conferito e lavorato il vino;
- **OP AGEA:** l'Organismo Pagatore Agea con sede legale in Via Palestro, 81 -00185 ROMA;
- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- **SIAN** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- **Produttore/conferente:** ogni persona fisica o giuridica, o loro associazione, che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da egli stesso ottenuto od acquistato, che detiene, nella piena disponibilità, il vino alla data della presentazione del contratto e che risulti in giacenza alla data del **31 maggio 2023**;
- **Stabilimento:** sito ove è in giacenza il vino oggetto della distillazione;



- **Dichiarazione vitivinicola:** la dichiarazione di vendemmia e la dichiarazione di produzione nonché quelle di giacenza presentate ai sensi ed in conformità dei regolamenti (UE) n. 2018/273 e 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative;
- **Distillatori:** i soggetti riconosciuti operanti sul territorio nazionale;
- **PNS:** Programma nazionale di sostegno nel settore vitivinicolo previsto dal Regolamento (UE) n. 1308/2013.
- **giorni:** in tutti i casi in cui è riportata una scadenza, i giorni si intendono solari; se la scadenza cade in una giornata festiva o domenica, si intende posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

5. SOGGETTI BENEFICIARI

Beneficiario dell'aiuto è il produttore/conferente il quale ha stipulato al massimo due contratti con le distillerie, per Regione, per il conferimento di vino, secondo quanto indicato in premessa.

6. DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO

L'importo dell'aiuto stabilito a seguito dell'incontro con il comparto in base a criteri oggettivi e non discriminatori è stato fissato al 80% del prezzo medio mensile più basso rilevato nella campagna 2022/2023.

L'importo di cui al precedente capoverso, corrisposto al produttore/distillatore, è stabilito per ciascuna tipologia colore di vino, che in ogni caso non dovrebbe superare i 175.000 Hl come meglio specificato nella tabella sottostante:

Tipologia	Codice Denominazione	Posizione 09 - del codice tipologia	Euro Litro
Doc Sicilia Rossi	B438	2 (colore Rosso)	0,760
Doc Sicilia Rosati	B438	3 (colore Rosato)	0,720
Terre Siciliane Rosati	C152	3 (colore Rosato)	0,688
Terre Siciliane Rossi	C152	2 (colore Rosso)	0,672
Vino Rosso generico			0,624
Vino Rosato generico			0,600
Totale stimato da distillare 175.000 Hl			

Spesa prevista 12,5 milioni di Euro.

Per i vini DO/IG la gradazione alcolica minima deve essere quella prevista dal disciplinare, mentre per i vini generici il grado minimo non deve essere inferiore a 11.

Vengono riconosciuti, al distillatore, i costi di distillazione, fissati in 0,04 litro, da corrispondere direttamente alla distilleria.

7. PRESENTAZIONE DEL CONTRATTO

Ogni produttore/conferente di vino può stipulare con un unico distillatore, ovvero due distinti distillatori, non più di due contratti di distillazione per Regione. La Regione, ossia le Regioni, possono essere esclusivamente quelle territorialmente competenti presso le quali ha sede lo stabilimento del produttore/conferente del vino.

Inoltre, il quantitativo di vino, oggetto del contratto, non deve superare i volumi risultanti dal Registro telematico di Cantina alla data **31 Maggio 2023**.



I contratti devono essere conclusi tra il produttore/conferente ed il distillatore e non sono trasferibili.

I contratti devono essere trasmessi all'OP AGEA entro il termine perentorio del **10 agosto 2023** secondo le modalità appresso specificate.

Una copia del contratto deve pervenire, tramite PEC, all'indirizzo:

servizio2produzioniagricole@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it

e per CC agri.ocmvitivinicola@regione.sicilia.it

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E FIRMA DEI CONTRATTI

La compilazione e presentazione dei contratti è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

Il contratto, compilato in ogni sua parte e munito del codice a barre, deve essere stampato e firmato dal produttore/conferente e dal distillatore con la stessa modalità di firma, nello specifico olografa oppure digitale.

Il file del contratto, opportunamente firmato da entrambi le parti interessate, deve essere caricato a portale, attraverso l'apposita funzione di "upload" presente nell'applicativo di compilazione. Solo a seguito del caricamento di quest'ultimo può essere effettuato il rilascio.

La presentazione del contratto può essere effettuata:

- dal distillatore
- dal produttore/conferente per il tramite del CAA
- dal produttore/conferente che accede al SIAN come utente qualificato.

9. PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI DA PARTE DEL DISTILLATORE

Il distillatore può acquisire il contratto attraverso apposite funzioni messe a disposizione dall'OP Agea all'interno dell'applicativo Sian, già in uso per la distillazione usi industriali.

Una volta compilato, il contratto dovrà essere sottoscritto dal distillatore e dal produttore/conferente con la medesima modalità di firma, secondo quanto descritto al precedente punto 8

Dopo il rilascio del contratto, il distillatore dovrà inviare all'OP Agea, attraverso il proprio servizio di posta elettronica certificata (PEC) il contratto debitamente scannerizzato e sottoscritto, nonché tutta la documentazione richiesta, al seguente indirizzo: protocollo@pec.agea.gov.it **entro 11 agosto 2023.**

10. PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI DA PARTE DEL PRODUTTORE /CONFERITORE - UTENTE QUALIFICATO

I produttori/conferitori che non si avvalgono dell'assistenza del CAA, possono presentare il contratto direttamente attraverso l'apposita funzione presente sul portale SIAN.

L'accesso al portale SIAN può avvenire mediante una delle seguenti opzioni:

1. CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
2. Utenza e *password* assegnata da SIAN



I produttori/conferitori, che intendono avvalersi della CNS (Carta Nazionale dei Servizi), devono munirsi preventivamente di un certificato di autenticazione per l'accesso al sistema e di un certificato di firma digitale per la convalida delle dichiarazioni che verranno presentate telematicamente.

Il rilascio dei certificati avviene ad opera dei soggetti presenti nell'elenco pubblico dei certificatori, di cui al seguente indirizzo Internet:

<http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati>

L'utente dovrà aver preventivamente installato correttamente il lettore di smartcard, o inserito il token USB, ed installato e configurato correttamente il software di firma secondo le indicazioni fornite dal Certificatore da cui ha acquistato il kit.

Gli utenti che vorranno accedere al portale SIAN mediante una delle due possibilità sopra indicate dovranno seguire le procedure descritte nell'All.4.

Una volta compilato, il contratto dovrà essere sottoscritto dal produttore/conferitore e dal distillatore con la medesima modalità di firma, secondo quanto descritto al precedente punto 8.

Dopo il rilascio del contratto, il produttore/conferitore dovrà inviare all'OP Agea attraverso il proprio servizio di posta elettronica certificata (PEC) il contratto debitamente scannerizzato e sottoscritto, nonché tutta la documentazione richiesta, al seguente indirizzo: **protocollo@pec.agea.gov.it** entro 11 agosto 2023.

11. PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI DA PARTE DEL PRODUTTORE PER IL TRAMITE DEL CAA

Il CAA, mandatario del fascicolo, può presentare per il produttore/conferitore, il contratto di distillazione attraverso apposita funzione presente sul portale SIAN.

Una volta terminata la compilazione, sarà cura del CAA:

- far sottoscrivere il contratto con la firma olografa da parte di entrambi le parti interessate;
- caricare a sistema il contratto firmato;
- procedere al rilascio.

Dopo il rilascio il CAA, dovrà inviare all'OP Agea attraverso il proprio servizio di posta elettronica certificata (PEC) il contratto debitamente scannerizzato e sottoscritto, nonché tutta la documentazione richiesta, al seguente indirizzo: **protocollo@pec.agea.gov.it** entro 11 agosto 2023.

Il CAA ha l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale dei contratti presentati dal richiedente.

12. DOCUMENTI DA ALLEGARE AI CONTRATTI

- Autocertificazione d'iscrizione alla Camera di Commercio\Esenzione;
- copia dei registri di cantina attestanti la quantità ed il tipo, dei vini oggetto del contratto, in giacenza alla data del **31 maggio 2023**;
- autocertificazione conduzione terreni (All.5).

13. TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI



- I contratti devono essere presentati entro il termine del **10 agosto 2023**.
- I contratti presentati oltre tale data non saranno ritenuti ricevibili.
- Per la definizione di eventuali ritardi di presentazione farà fede la data di protocollazione telematica prodotta in automatico in fase di rilascio del contratto.

I contratti, con la documentazione allegata, devono pervenire, tramite pec, all'OP Agea entro e non oltre il giorno 11/08/2023.

14. TRASMISSIONE DATI DEI CONTRATTI

L'O.P. Agea trasmetterà a questo Dipartimento, entro e non oltre il **14 agosto 2023**, i dati dei contratti ricevuti per la formazione della graduatoria dei beneficiari secondo queste priorità:

- **3 punti alle Cooperative Cantine Sociali;**
- **2 punti alle Società vitivinicole;**
- **1 punti alle ditte individuali.**
- a parità di punteggio si premia la giovane età, per Società si considera l'età del R.L.

La Regione dovrà trasmettere, entro e non oltre il **18 agosto 2023**, dopo la verifica del rispetto dei massimali di spesa, l'elenco dei beneficiari e l'eventuale abbattimento, pro-rata

15. APPROVAZIONE DEI CONTRATTI

OP Agea comunica ai richiedenti la relativa approvazione entro il giorno **23 agosto 2023**, tramite pubblicazione sul sito AGEA e sul portale Sian.

16. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

Le modalità di presentazione possono essere produttore/distillatore

17. DOMANDA DI AIUTO DEL PRODUTTORE/CONFERITORE

Le operazioni di consegna in distilleria dei quantitativi di vino, oggetto dei contratti approvati, devono essere effettuate entro e non oltre il **30 settembre 2023**.

Al termine delle consegne del vino ciascun produttore/conferitore può presentare la domanda con riferimento ad un solo contratto approvato (non è quindi consentito il frazionamento dei quantitativi di vino oggetto di contratto in più domande o viceversa) e con riferimento alle stesse quantità dichiarate nel contratto, espresse in ettolitri.

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e - previa sottoscrizione da parte del richiedente - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:



- **polizza fidejussoria** come da modello (**All.7**) a garanzia del 110% dell'importo riconosciuto;
- **prova della denaturazione del vino** secondo le modalità previste;
- **riepilogo delle consegne di vino** effettuate con indicazione:
 - a) della quantità e del titolo alcolometrico volumico;
 - b) del numero del documento di accompagnamento utilizzato per il trasporto in distilleria del vino;
- **il certificato di analisi dei vini introdotti in distillazione** dal quale risulti il titolo alcolometrico e la presenza del denaturante, rilasciato da un laboratorio iscritto nella lista dei laboratori autorizzati in conformità alla normativa unionale o analisi equivalenti eseguite da altri laboratori unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dalle parti contrattuali (**All. 9**), attestante l'accettazione degli esiti analitici del certificato in questione, nonché il riferimento al contratto ed ai quantitativi consegnati.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA, la sola stampa della domanda non è prova di presentazione della domanda all'OP AGEA, pertanto la stessa verrà considerata non ricevibile senza ulteriori istruttorie.

La domanda rilasciata, debitamente firmata e la sola polizza deve pervenire, tramite pec, all'OP Agea entro e non oltre il giorno successivo dalla data di rilascio, sul portale SIAN, della domanda stessa.

18. DOMANDA DI AIUTO DEL DISTILLATORE

Effettuate le operazioni consegna e registrazione in distilleria dei quantitativi di vino, oggetto dei contratti approvati, che devono essere effettuate entro e non oltre il **30 settembre 2023**, ciascun distillatore può presentare una domanda con riferimento alla totalità dei contratti sottoscritti (non è quindi consentito il frazionamento dei quantitativi di vino oggetto dei contratti in più domande) e con riferimento alle effettive quantità consegnate, espresse in ettolitri, può presentare domanda di rimborso delle operazioni di distillazione per un importo pari a € 0,04 litro consegnato.

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP Agea sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e – previa sottoscrizione da parte del richiedente - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- **polizza fidejussoria**, come da modello (**All.8**), a garanzia del 110% dell'importo riconosciuto
- **la dichiarazione vidimata dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane** indicante i volumi di vino presi in carico sui registri dei distillatori



- **l'impegno del distillatore** ad ottenere alcool da destinare per fini industriali o energetici.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA, la sola stampa della domanda non è prova di presentazione della domanda all'OP AGEA, pertanto la stessa verrà considerata non ricevibile senza ulteriori istruttorie.

La domanda rilasciata, debitamente firmata e la sola polizza deve pervenire, tramite pec, all'OP Agea entro e non oltre il giorno successivo dalla data di rilascio, sul portale SIAN, della domanda stessa.

19. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLE DOMANDE

Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) in proprio, mediante registrazione nel sistema informativo come utente qualificato.

I mandati sono registrati sul portale SIAN.

L'attivazione delle credenziali è effettuata secondo quanto previsto dalla procedura "Gestione utenze" del SIAN, già utilizzata dal Responsabile delle utenze individuato dalla Regione/P.A.

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e – previa sottoscrizione da parte del richiedente - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, è possibile firmare la domanda in modalità elettronica. Il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con *firma elettronica* mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Il CAA ha l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata dal richiedente.

20. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il produttore/conferitore deve presentare all'OP Agea, **entro il 02 ottobre 2023** una o più domande di aiuto in relazione ai contratti stipulati ed approvati.

Il distillatore deve presentare all'OP Agea, **entro il 02 ottobre 2023** la domanda di aiuto in relazione agli effettivi Litri di vino consegnati.



Per la definizione di eventuali ritardi di presentazione farà fede la data di protocollazione prodotta in automatico in fase di sottoscrizione della domanda, presentata telematicamente.

Tutta la documentazione in originale (domanda di aiuto, polizza etc.) dovrà essere ricevuta, dall'OP Agea, entro e non oltre 30 giorni dalla data del rilascio informatico della domanda.

La sola domanda con la relativa polizza dovrà essere anticipata, via pec all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it, entro il giorno successivo la data di rilascio della domanda stessa.

21. OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata dell'ufficio Agea a cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it.

Pertanto, nelle domande è obbligatoria l'indicazione da parte del richiedente della propria casella di posta elettronica certificata e la sottoscrizione del modello di autocertificazione secondo quanto riportato nell'Al.6.

22. CONTROLLI

CONTROLLI SUI PRODOTTI

Controlli sui prodotti vengono effettuati dagli organismi preposti sia presso il produttore, che presso il distillatore:

Presso il produttore/conferitore:

- il controllo presso il produttore delle caratteristiche del vino avviato alla distillazione e, in particolare, del titolo alcolometrico volumico effettivo e della presenza del denaturante, viene effettuato dall'ICQRF sulla base di un'analisi del rischio e secondo le specifiche disposizioni impartite dallo stesso ICQRF. L'ICQRF può stabilire specifiche prescrizioni per il produttore atte a consentire il controllo.
- Per le modalità di impiego del denaturante e per il ritiro del prodotto denaturato si applicano le disposizioni del decreto interministeriale n. 11294 del 25 settembre 2017.



- L'ICQRF comunica all'OP Agea ed al Ministero l'esito dei controlli svolti.

Presso il distillatore:

- Il controllo presso il distillatore è effettuato dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane che verifica:
- l'avvenuta trasmissione da parte del distillatore dei piani operativi relativamente all'introduzione ed all'estrazione del vino denaturato da distillare;
- che i volumi di vino indicati nel documento di trasporto di cui al Regolamento delegato e di esecuzione UE 2018/273 e 2018/274 siano presi in carico nei registri dei distillatori, unitamente ai quantitativi effettivamente introdotti;
- che la trasformazione del vino in alcool da destinare agli scopi previsti risulti dalle registrazioni contabili del deposito, nonché dal bilancio di materia redatto all'atto delle operazioni di saggio. L'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane comunica gli esiti dei controlli svolti all'OP Agea.

23. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TELEMATICA DI CONTROLLO

CONTROLLI SUI PRODOTTI

a) sul vino da consegnare.

L'Istituto Centrale per la Qualità e la Repressione delle Frodi (I.C.Q.R.F.) certificherà franco partenza dal produttore, l'idoneità del prodotto da consegnare in distilleria, l'eventuale denaturazione effettuata ai sensi del D.M. MIPAAF dell'11.4.2001, nonché la quantità del prodotto che deve essere congruente con quanto riportato nei registri di cantina al 31 maggio 2023.

Inoltre, l'I.C.Q.R.F. dovrà attestare anche che il vino in cessione sia o meno a denominazione di origine protetta o a denominazione geografica protetta conformemente al titolo V° del Reg. CE 555/08.

Al fine di garantire lo svolgimento di detti controlli è necessario che sia presentata da parte del produttore una comunicazione preventiva all'I.C.Q.R.F. territorialmente competente, con telegramma/e-mail in linea con quanto previsto dall'art. 3 del citato DM 11.4.2001 e contenente l'anagrafica completa del distillatore, con almeno 3 giorni feriali prima dell'invio in distilleria del vino oramai denaturato.

b) sul vino consegnato.

Al fine di accelerare le procedure ed ottimizzare i tempi per i pagamenti degli aiuti, dalla presente campagna l'OP AGEA accetterà le certificazioni di laboratorio richieste dal distillatore ad un qualsiasi laboratorio autorizzato che figura nell'elenco pubblicato sul portale del MASAF.

Detta certificazione dovrà essere inviata, tramite PEC all'OP AGEA unita ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dalle parti contrattuali attestante l'accettazione degli esiti analitici del certificato in questione, nonché i quantitativi consegnati.



CONTROLLI SUI CONTRATTI

Per ogni *singolo contratto*, vengono effettuati i seguenti controlli:

- verifica della qualifica di produttore accertando la presenza della dichiarazione vitivinicola di raccolta uve e produzione vino e/o di giacenza e del fascicolo aziendale,
- verifica che per ogni produttore/conferente non siano presentati più di 2 contratti per la distillazione di che trattasi,
- verifica della qualifica di distillatore, attraverso il riconoscimento da parte della Regione Territorialmente competente, con esclusione dei contratti presentati da soggetti che non risultassero riconosciuti.

CONTROLLI SULLE DOMANDE

I controlli effettuati dall'O.P. AGEA sulla domanda relativa alla distillazione di crisi sono espletati al fine di verificare *la completezza e la regolarità* delle richieste effettuate.

In via preliminare viene accertata la titolarità del diritto per l'accesso alla misura e, successivamente, vengono effettuati controlli formali per verificare il rispetto delle disposizioni in termini di completezza e ricevibilità della domanda.

I controlli verificheranno in particolare:

- la presentazione delle domande nei termini prescritti;
- la corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale, se presente, e in particolare la presenza e correttezza del codice fiscale;
- la corretta indicazione del quantitativo totale del prodotto per il quale viene chiesto l'aiuto e la sua rispondenza alla gradazione minima prevista;
- la presenza della certificazione antimafia ove occorrente;
- la presenza dell'autocertificazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio completa della dichiarazione di vigenza e nulla osta antimafia;
- la presenza e validità della polizza presentata a garanzia delle caratteristiche del prodotto inviato alla distillazione o dei fini industriali dell'alcool ottenuto dalla distillazione del prodotto distillato.

CONTROLLI SULLE GARANZIE

La verifica per la garanzia allegata alle domande accerta che :

- sia presente l'originale e che sia conforme ai modelli stabiliti dalle presenti Istruzioni Operative;
- sia presente la conferma di validità della garanzia;
- l'importo della garanzia sia congruente con quanto previsto per il quantitativo consegnato in distilleria.

CONTROLLI SUI CONFERIMENTI

Vengono, inoltre, svolti ulteriori controlli tendenti a verificare i conferimenti effettuati dai conferenti.



I controlli di cui sopra sono volti a verificare in particolare:

- la corrispondenza del requisito del titolo alcolometrico minimo pari a 10%;
- l'avvenuta denaturazione del prodotto consegnato
- le informazioni presenti sul certificato dell'Agenzia delle Dogane relativamente a :
 - periodo di introduzione;
 - quantità distillata;
 - Prodotti ottenuti, quantità, qualità e caratteristiche minime.

24. SVINCOLO DELLE POLIZZE

Lo svincolo delle fideiussioni, presentate a garanzia della corretta consegna del vino e della corretta destinazione dell'alcool prodotto, verrà effettuato non appena l'OP Agea avrà ricevuto gli esiti dei controlli degli Enti preposti, I.C.Q.R.F. ed Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che accerteranno l'idoneità delle caratteristiche del vino consegnato in distilleria e l'utilizzo, dell'alcool prodotto, ai soli fini industriali e/o energetici:

Qualora, dai suddetti esiti verranno evidenziate delle inadempienze parziali\totali si procederà al ricalcolo del contributo spettante e conseguentemente al recupero delle somme erogate in eccesso.

Posto che nessuna erogazione è dovuta nel caso in cui le condizioni previste dalle disposizioni vigenti non vengano soddisfatte dal distillatore o dal produttore, l'O.P. Agea disporrà, a seguito di eventuali irregolarità riscontrate dopo il pagamento dell'aiuto, il recupero totale o parziale delle somme erogate.

Per la casistica sopra riportata l'OP Agea procederà ad attivare le procedure di recupero indebito tramite una prima richiesta bonaria di restituzione di indebito inviata al distillatore ovvero al produttore ed ai loro fideiussori a mezzo pec.

Trascorsi 30 giorni dall'inoltro della suddetta nota senza che sia intervenuta alcuna restituzione dell'indebito percepito, l'OP Agea, procede:

- nei confronti del distillatore, in caso di inottemperanza di questi alle norme operanti, all'incameramento parziale o totale della garanzia prestata per il pagamento effettuato, pari al 110% dell'importo non riconosciuto,
- nei confronti del produttore, in caso di inottemperanza di questi alle norme operanti, all'incameramento parziale o totale della garanzia prestata per il rispetto sulla qualità del vino conferito, pari al 110% dell'importo non riconosciuto.

25. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

L'OP Agea, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di esecuzione n. 908/2014, gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, decorrono dal termine di pagamento per l'agricoltore/beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.



A norma dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

Per i recuperi degli aiuti indebitamente percepiti, liquidati a titolo di anticipi coperti da garanzia, si applicano le norme di cui all'art 55 del regolamento di esecuzione (UE) n 908/2014 con il quale si prevede espressamente che: *“quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'escussione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto, titolare dell'obbligo, il pagamento dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda”*.

26. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

A partire dal 7 gennaio 2016, è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate dall'Organismo Pagatore attraverso la consultazione della predetta banca dati, previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.

L'art. 83 del D. Lgs. 159/2011 delinea l'ambito di applicazione della documentazione antimafia, prevedendo che l'obbligo della acquisizione della informazione antimafia è correlato all'importo dell'erogazione. Nello specifico detta norma stabilisce che la documentazione antimafia deve essere acquisita in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscano, per quanto attiene ai fondi europei, di somme per un importo superiore a 25.000 euro. Per le aziende che non detengono terreni, beneficiarie di erogazioni PAC e nazionali, invece, la soglia per l'acquisizione della documentazione antimafia è di euro 150.000.

Pertanto, l'informativa antimafia deve essere richiesta per i contributi il cui importo sia pari o superiore a 25.000 euro.

A tal fine il beneficiario dovrà allegare apposita dichiarazione (All.5) in merito alla conduzione, o non conduzione, di terreni agricoli a qualsiasi titolo, con conseguente iscrizione, o non iscrizione, sul Fascicolo Aziendale.

Se dal fascicolo aziendale del beneficiario risultano terreni agricoli condotti a qualsiasi titolo, l'informativa antimafia deve essere richiesta per i contributi dai 25.000 euro in poi, per i contributi inferiori ai 25.000 euro non dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia.

Se dal fascicolo aziendale del beneficiario non risultano terreni agricoli condotti a qualsiasi titolo, per i contributi a partire dai 150.000 euro in poi dovrà essere richiesta l'informativa antimafia, per i contributi inferiori ai 150.000 NON dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia.

I beneficiari dovranno allegare alla domanda di aiuto, ovvero integrare successivamente a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio, la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa (**All.1a, All.1b**);
2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi (**All.2**);



3. dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, dei loro familiari conviventi (All.3).

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000, la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza.

Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza.

In particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, pertanto, la stessa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante.

Ne consegue che il dichiarante non può essere costretto ad autocertificare elementi dei quali non abbia (del tutto legittimamente) completa contezza, né può essere costretto ad assumere responsabilità per dichiarazioni mendaci, laddove non a conoscenza degli elementi oggetto della dichiarazione medesima. (Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 3039 del 16/12/2011).

Per “**familiari conviventi**” si intende “**chiunque conviva**” (**purché maggiorenne**) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.

L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinatorio.

Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro **trenta giorni** dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.

L'informativa antimafia è rilasciata entro il termine di **trenta giorni** dalla richiesta, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.,

Decorsi i termini di **trenta giorni**, l'OP Agea procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di verifiche di ***particolare complessità***, comunicate dalla Prefettura competente, l'OP Agea procede anche in assenza di informativa antimafia, decorso il termine di **quarantacinque giorni** dalla medesima comunicazione.

Nei ***casi di urgenza***, in ***assenza della certificazione antimafia***, l'OP Agea ***procede immediatamente*** dopo la richiesta alla Prefettura competente.

In tal caso, le erogazioni sono disposte sotto condizione risolutiva.

A norma dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nel caso di ***erogazioni disposte sotto condizione risolutiva***, l'autorizzazione di pagamento dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.



Ai sensi del comma 5 del citato art. 92, il versamento delle erogazioni può essere sospeso fino alla ricezione dell'informativa antimafia liberatoria.

Si richiama l'attenzione, inoltre, sulle **Variazioni degli organi societari**: *“i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.lgs. 159/2011” e smi.*

27. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all'erogazione dell'aiuto è l'Ufficio FEAGA NON SIGC.

28. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo di ammissibilità all'aiuto per la distillazione di crisi si conclude entro il 15 ottobre 2023.

Tutte le domande non liquidate entro tale termine o per le quali il pagamento non è andato a buon fine, risulteranno automaticamente decadute.

29. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall'art.1, comma 1052, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri Organismi Pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e successivi sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Gli accrediti disposti (...) hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesoriere delle somme ivi indicate.

Il beneficiario che richiede l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Il beneficiario è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da Agea;
- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda;
- l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione;
- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari;



l'inattività e/o chiusura del conto corrente bancario; la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo all'OP Agea, nel caso del mancato pagamento dell'aiuto.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

30. COMPENSANZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che *“in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all' Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale”*.

31. IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME EROGATE

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, della legge n. 231/2005 *“Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”*.

Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli Organismi Pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesoriери e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.

32. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI

Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e il Regolamento di Esecuzione n. 908/201 della Commissione dell'11 marzo 2014, dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA e FEASR, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 111 e 112.

Le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale internet e restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.



33. NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si rinvia alle norme comunitarie, nazionali vigenti in materia e alle procedure stabilite da AGEA OP nelle I.O n.82 del 01/08/2023 compresi gli allegati.

Il Dirigente Generale
(Dario Cartabellotta)